



SENTENZA - 138/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente

Oriella Martorana Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere relatore

Carola Corrado Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60711 del registro di segreteria,
promosso da:

D'ORONZO Cosimo, C.F. DRNCSM88A15L049T, nato a Taranto il 15
gennaio 1988 e ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello
Ferramosca ed elettivamente domiciliato come in atti

Contro

**Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia;**

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Puglia n. 11/2023, depositata l'11.1.2023 e notificata il 19.1.2023.

Esaminati gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 luglio 2026, il difensore dell'appellante e il rappresentante della Procura generale Cons. Emanuela Rotolo, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Considerato in

FATTO

1. Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha definito il giudizio di responsabilità iscritto al n. 36943, promosso dalla Procura regionale nei confronti della Falanto Servizi società cooperativa sociale, di D'Oronzo Cosimo, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della cooperativa all'epoca dei fatti, e di Pomes Vincenzo Fabrizio , indicato quale socio e amministratore di fatto.

La domanda di parte attrice aveva ad oggetto il ristoro del danno patrimoniale asseritamente subito dalla Regione Puglia per effetto dell'indebita percezione di contributi pubblici pari a € 59.131,93, nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007-2013, Fondo sociale europeo, Asse II Occupabilità, denominate «Misure anticrisi per le donne» e disciplinate dall'avviso pubblico n. 10/2009.

Il programma incentivava le imprese che avessero assunto a tempo indeterminato donne residenti in Puglia, imponendo il mantenimento degli impegni occupazionali per il periodo previsto dal bando.

La Falanto Servizi, all'epoca legalmente rappresentata dal D'Oronzo e operante nel settore dei lavori di pulizia, aveva presentato domanda

il 25 settembre 2012, qualificandosi come impresa già avviata e dichiarando di voler ampliare il proprio organico mediante l'assunzione di dieci unità lavorative femminili, da mantenere in servizio per almeno trentasei mesi.

Il progetto esponeva un costo complessivo lordo di € 236.527,70, del quale il cinquanta per cento, pari a € 118.263,85, avrebbe dovuto gravare sulla Regione Puglia.

Con determinazione dirigenziale n. 1674 del 14 novembre 2012, la Regione aveva approvato la graduatoria definitiva e ammesso la cooperativa al finanziamento.

Successivamente era stata liquidata la prima tranche, pari a € 59.131,93, mediante i mandati di pagamento n. 7002 e n. 7038 del 4 giugno 2013, previo rilascio di una polizza fideiussoria della Alpha Insurance SA.

Dagli accertamenti amministrativi e investigativi era emerso che, a partire dal dicembre 2013, la cooperativa aveva cessato di trasmettere la documentazione trimestrale volta a comprovare la perdurante stabilità dei rapporti di lavoro.

Il Servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro di Taranto, con verbale prot. n. 20919 del 5 luglio 2016, aveva poi concluso per la fittizietà dei rapporti formalmente instaurati, rilevando che la maggior parte delle lavoratrici indicate nelle pratiche aveva dichiarato di non avere mai svolto attività lavorativa per la Falanto Servizi.

Già con atto dirigenziale n. 2444 del 4 novembre 2015, la Regione Puglia aveva disposto la revoca definitiva del finanziamento e

l'escussione della cauzione per l'importo complessivo di € 60.907,51,

di cui € 59.131,93 per sorte capitale ed € 1.775,58 per interessi legali.

L'accertamento della natura fittizia delle assunzioni era, tuttavia, maturato nel contesto delle successive verifiche ispettive e delle indagini penali.

La Procura contabile aveva acquisito, nel marzo 2019, notizie di stampa concernenti un più ampio sistema illecito, realizzato attraverso società solo apparentemente operative e finalizzato al conseguimento degli incentivi regionali.

In data 1° aprile 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto aveva trasmesso la comunicazione dell'esercizio dell'azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ventidue soggetti, tra i quali il D'Oronzo, cui erano contestati, in concorso con altri, i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di malversazione ai danni dello Stato.

Il procedimento penale si era concluso, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 640-bis c.p., con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ferma la prosecuzione per le residue imputazioni.

La Procura regionale aveva quindi notificato l'invito a dedurre alla cooperativa, al D'Oronzo e al Pomes e, all'esito della fase preprocessuale, aveva introdotto il giudizio di responsabilità.

La Falanto Servizi e il D'Oronzo, benché ritualmente evocati, erano rimasti contumaci. Il Pomes si era costituito tramite il tutore giudiziario, essendo legalmente interdetto, ed aveva eccepito la nullità

dell'atto introduttivo per l'irregolare notificazione dell'invito a dedurre direttamente all'interdetto, oltre alla prescrizione e, nel merito, l'assenza di prova della qualità di amministratore di fatto.

Il primo giudice, dichiarata la contumacia della cooperativa e del D'Oronzo, aveva accolto l'eccezione relativa alla posizione del Pomes.

In particolare, aveva ritenuto nulla la notificazione dell'invito a dedurre effettuata personalmente all'interdetto dopo la nomina del tutore e, conseguentemente, aveva dichiarato inammissibile la domanda nei suoi confronti, senza esaminare le ulteriori difese di merito e l'eccezione di prescrizione da lui formulate.

Quanto alla Falanto Servizi e al D'Oronzo, la Sezione territoriale aveva ravvisato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Aveva richiamato il consolidato indirizzo secondo cui il privato beneficiario di risorse pubbliche, concorrendo alla realizzazione del programma dell'amministrazione erogante, instaura con questa un rapporto di servizio funzionale; aveva, inoltre, osservato che lo schermo societario non impedisce di imputare una responsabilità personale agli amministratori che abbiano predisposto le condizioni per l'indebita acquisizione o la distrazione del finanziamento.

Nel merito, la sentenza aveva ritenuto comprovata la natura fittizia dei rapporti lavorativi, sulla base della cessazione dell'invio della documentazione, delle risultanze del portale informativo, delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e degli esiti degli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro e della Guardia di finanza.

La condotta del D'Oronzo era stata individuata nella presentazione, quale amministratore e legale rappresentante, di documentazione non veritiera e nel mancato rispetto degli impegni occupazionali assunti con la partecipazione al bando.

La responsabilità era stata affermata a titolo di dolo, per avere il convenuto consapevolmente indotto in errore l'amministrazione regionale, violando la disciplina del finanziamento e vanificando la finalità pubblicistica dell'intervento. Il danno era stato quantificato nell'intero importo della prima tranche erogata, pari a € 59.131,93.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Pomes, con compensazione delle spese relative alla sua posizione, e aveva condannato in solido la Falanto Servizi e il D'Oronzo al pagamento, in favore della Regione Puglia, di € 59.131,93, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

2. Con atto notificato il 18 marzo 2023 e depositato il successivo 14 aprile, D'Oronzo Cosimo ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia n. 11/2023, chiedendo la sua integrale riforma.

Con il primo motivo ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Pur riconoscendo di essere rimasto contumace in primo grado e richiamando il divieto di nuove eccezioni sancito dall'art. 193 c.g.c., l'appellante ha sostenuto che l'eccezione non sarebbe nuova, poiché era stata tempestivamente proposta dal Pomes e dovrebbe estendere i propri effetti anche al D'Oronzo, in ragione della solidarietà della pretesa risarcitoria.

Quanto alla decorrenza del termine, l'appellante ha individuato il dies

a quo nel 4 novembre 2015, data del provvedimento regionale di

revoca del contributo, ovvero, in via subordinata, nel 5 luglio 2016,

data del verbale del Servizio ispettivo. In entrambe le ipotesi, il

termine quinquennale di prescrizione sarebbe spirato.

Con il secondo motivo il D'Oronzo ha censurato, sotto un primo

profilo, la mancata escussione della polizza fideiussoria rilasciata

dalla Alpha Insurance SA. Ha sostenuto che la Regione, una volta

revocato il finanziamento, avrebbe potuto e dovuto ottenere dal

garante la restituzione del capitale e degli interessi, con conseguente

insussistenza, o comunque riduzione, del danno azionato nei suoi

confronti.

Sotto un ulteriore profilo, l'appellante ha dedotto che il Pomes sarebbe

stato il reale ed esclusivo gestore della Falanto Servizi. Ha richiamato

la delega ad operare sul conto corrente della cooperativa, talune

movimentazioni finanziarie e il trasferimento, nel 2014, di immobili ad

altra società riconducibile al Pomes, assumendo di essere rimasto del

tutto estraneo e inconsapevole rispetto alla gestione effettiva

dell'impresa. Da tali circostanze ha tratto l'assenza, in capo a sé, del

dolo e della colpa grave.

Nelle conclusioni ha chiesto, in via principale, la declaratoria di

prescrizione; in subordine, l'assoluzione per difetto dell'elemento

soggettivo; in via ulteriormente subordinata, l'ammissione al rito

abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante pagamento di una

somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato.

3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di

dichiarare inammissibili i motivi e, comunque, di rigettare l'appello

perché infondato, con condanna dell'appellante alle spese del grado.

In relazione al primo motivo, il requirente ha osservato che il

D'Oronzo, rimasto contumace, ha proposto per la prima volta in

appello un'eccezione in senso stretto, in violazione dell'art. 193 c.g.c.

Ha escluso che l'appellante possa avvalersi dell'eccezione proposta

dal Pomes, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo è stata

dichiarata inammissibile e le sue difese, compresa la prescrizione, non

sono state esaminate dal Collegio.

La Procura generale ha aggiunto che l'eccezione sarebbe comunque

infondata, ricorrendo un'ipotesi di occultamento doloso del danno. La

scoperta dell'evento e della sua riferibilità ai soggetti beneficiari

sarebbe avvenuta soltanto all'esito delle indagini penali e, in

particolare, con la comunicazione del 2019; la notificazione dell'invito

a dedurre, avvenuta nel luglio 2021, avrebbe perciò tempestivamente

interrotto il termine.

Quanto al secondo motivo, il requirente ne ha eccepito

l'inammissibilità per difetto di specificità, nella parte relativa alla

garanzia, non essendo stata formulata una critica puntuale alla

motivazione della sentenza, ma soltanto una contestazione

dell'operato della Regione. Nel merito ha osservato che la mancata

escussione della fideiussione non elide né l'antigiuridicità della

condotta né l'attualità del danno, potendo assumere rilievo soltanto in

sede di recupero o di complessiva quantificazione del pregiudizio.

La Procura generale ha, infine, rilevato che la gestione di fatto esercitata dal Pomes non esclude la compartecipazione del D'Oronzo, accertata dal primo giudice in relazione alla presentazione della documentazione non veritiera e alla violazione degli impegni assunti con la partecipazione al bando. La qualifica formale rivestita e le attività concretamente poste in essere dimostrerebbero, inoltre, la piena consapevolezza dello sviamento del finanziamento.

4. All'udienza pubblica dell'8 luglio 2026 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Preliminarmente le censure sollevate dall'appellante sono inammissibili perché introducono, per la prima volta nel giudizio di gravame, eccezioni che l'odierno appellante, volontariamente rimasto contumace, avrebbe dovuto far valere nel giudizio di primo grado.

Esse sono, in ogni caso, infondate anche ove esaminate nel merito.

È opportuno premettere che il giudizio di appello regolato dal codice di giustizia contabile costituisce una *revisio prioris instantiae* e non un *novum iudicium*.

Il gravame è diretto al controllo della decisione resa sulla base del materiale ritualmente acquisito e delle questioni tempestivamente introdotte nel primo grado: esso non rappresenta una sede nella quale la parte possa recuperare, senza limiti, le difese non svolte in primo grado per propria scelta.

Tale assetto trova espressione coordinata negli artt. 190, 193 e 194 c.g.c.

L'art. 190, comma 2, c.g.c. impone, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto del gravame, con l'individuazione dei capi contestati, delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.

L'art. 193 c.g.c. vieta nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.

L'art. 194 c.g.c. preclude, salvo le condizioni eccezionali ivi previste, la produzione di nuovi documenti e la deduzione di nuovi mezzi di prova.

La contumacia in primo grado non impedisce la formazione delle preclusioni e non attribuisce alla parte rimasta assente una posizione processuale più favorevole di quella spettante alla parte costituita.

La giurisprudenza di questa Corte ha, anche di recente, ribadito che il contumace può certamente impugnare la decisione, ma non può utilizzare l'appello per introdurre eccezioni e fatti che avrebbe potuto dedurre tempestivamente dinanzi al primo giudice.

2. Alla luce di tali principi, il primo motivo è inammissibile.

La prescrizione costituisce un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Il D'Oronzo non l'ha proposta nel primo grado, nel quale è rimasto contumace, e l'ha formulata per la prima volta con l'atto di appello. La preclusione discende direttamente dall'art. 193 c.g.c. e non può essere superata valorizzando la scelta, imputabile esclusivamente all'appellante, di non partecipare al giudizio nel quale la pretesa risarcitoria era stata ritualmente azionata nei suoi confronti.

2.1. Non persuade la tesi, prospettata dall'appellante, secondo cui

l'eccezione di prescrizione sarebbe stata già introdotta dal Pomes e produrrebbe automaticamente effetti anche a favore del D'Oronzo.

La posizione processuale del Pomes è stata definita in rito. L'atto di citazione nei suoi confronti è stato dichiarato inammissibile per il vizio della fase preprocessuale derivante dalla notificazione dell'invito a dedurre direttamente all'interdetto anziché al tutore.

Tale statuizione ha impedito ogni esame delle difese ulteriori, compresa l'eccezione di prescrizione, e non ha condotto ad alcun accertamento della responsabilità né della solidarietà del Pomes con gli altri convenuti.

Il vincolo solidale accertato dalla sentenza riguarda, pertanto, soltanto la Falanto Servizi e il D'Oronzo.

Non vi è una pronuncia resa sul rapporto sostanziale del Pomes della quale l'odierno appellante possa chiedere l'estensione, né può trovare applicazione il meccanismo previsto dall'art. 1306, comma 2, c.c., che presuppone una sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali sul merito del rapporto.

A ciò si aggiunge il carattere personale della responsabilità amministrativa, che impone l'autonoma valutazione della posizione di ciascun soggetto e non consente di trasformare l'eccezione proposta da chi non è stato giudicato nel merito in uno strumento di rimessione in termini del convenuto che, pur ritualmente citato, abbia scelto di non difendersi.

3. Il primo motivo di appello è, comunque, infondato.

Il finanziamento è stato ottenuto presentando una situazione formalmente conforme ai requisiti del bando: dieci assunzioni a tempo indeterminato, documentazione relativa ai rapporti di lavoro e successive attestazioni della loro continuità.

Gli accertamenti compiuti hanno invece dimostrato che i rapporti erano fittizi e che la documentazione, apparentemente regolare, era funzionale a mascherare l'assenza dell'effettivo incremento occupazionale.

Non si è, dunque, in presenza della mera mancata percezione dell'illiceità da parte dell'amministrazione, né di una semplice omissione dei controlli.

La rappresentazione di assunzioni inesistenti e la produzione di documentazione destinata a comprovare lo status occupazionale costituiscono condotte positive idonee a celare l'evento dannoso e la sua riferibilità ai beneficiari.

Neppure il provvedimento regionale del 4 novembre 2015 coincide con la scoperta del fatto dannoso nella sua completezza. Esso fu adottato a fronte dell'inadempimento della cooperativa agli obblighi di rendicontazione e di mantenimento della stabilità occupazionale e dispose la revoca del contributo e l'escussione della garanzia.

Da tale atto non emergeva ancora il sistema fraudolento, fondato sulla simulazione originaria dei rapporti di lavoro, né la concreta imputabilità delle condotte alle persone fisiche coinvolte.

La revoca amministrativa costituisce una reazione al venir meno dei presupposti del beneficio, ma non attestava, di per sé, l'artificio impiegato per conseguirlo.

La stessa successione temporale degli accertamenti conferma la distinzione: il verbale ispettivo che qualificò i rapporti come fittizi è del 5 luglio 2016 e fu trasmesso alla Procura della Repubblica affinché valutasse le responsabilità penali degli amministratori.

La conoscenza dell'evento dannoso e della sua riferibilità al D'Oronzo è documentata dalla comunicazione ricevuta il 1° aprile 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, contenente l'indicazione dell'esercizio dell'azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio, nell'ambito di un'indagine che aveva ricostruito il sistema delle società apparentemente operative, la fittizietà delle assunzioni e le condotte dei soggetti coinvolti.

Da tale data la notificazione dell'invito a dedurre al D'Oronzo, avvenuta il 29 luglio 2021, è intervenuta ampiamente entro il quinquennio e ha prodotto gli effetti interruttivi previsti dalla disciplina dell'azione di responsabilità.

Pertanto, l'azione è stata tempestivamente esercitata.

4. Anche il secondo motivo di appello è inammissibile e, comunque, infondato.

4.1. La censura relativa alla polizza fideiussoria introduce una questione non dedotta nel primo grado dall'odierno appellante e fondata su un nuovo assunto fattuale, rappresentato dalla pretesa totale inerzia della Regione nell'escussione della garanzia.

La questione è prospettata per ottenere l'elisione o la riduzione del danno e assume, pertanto, la consistenza di una nuova eccezione rispetto alla pretesa risarcitoria, preclusa dall'art. 193 c.g.c.

La doglianza è altresì carente del requisito di specificità richiesto dall'art. 190, comma 2, c.g.c. L'appellante non individua un errore logico o giuridico della ratio decidendi, ma sposta l'oggetto della critica sul comportamento dell'amministrazione danneggiata, lamentando che questa avrebbe dovuto attivare un diverso strumento di recupero.

La sentenza non poteva pronunciarsi su una questione che il D'Oronzo, assente dal giudizio, non aveva introdotto e che non risultava decisiva alla luce della domanda proposta.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'appello non è validamente proposto quando alla manifestazione della volontà di impugnare non si accompagna una parte argomentativa capace di contrapporsi alla motivazione della sentenza e di incrinare il fondamento logico-giuridico.

4.2. È parimenti inammissibile la tesi dell'esclusiva gestione della cooperativa da parte del Pomes.

In primo grado era nota la contestazione della qualità di amministratore di fatto del Pomes, ma non era stata dedotta dal D'Oronzo la diversa e più ampia ricostruzione secondo cui egli sarebbe stato un mero intestatario, totalmente privo di conoscenza e di poteri, mentre il Pomes avrebbe esercitato una gestione esclusiva.

Tale ricostruzione è sostenuta, nell'atto di appello, mediante riferimenti a deleghe bancarie, estratti conto, liste dei movimenti e trasferimenti immobiliari che non erano stati sottoposti al contraddittorio del primo grado.

L'appellante D'Oronzo non ha allegato alcuna causa non imputabile che gli abbia impedito di produrre tempestivamente tali documenti, né ha dimostrato la ricorrenza delle condizioni eccezionali previste dall'art. 194 c.g.c. per l'ammissione di nuovi mezzi istruttori in appello.

L'atto di gravame non può, dunque, trasformare il giudizio di secondo grado nel primo luogo di accertamento di fatti alternativi, volontariamente sottratti al vaglio del giudice territoriale.

La contumacia del D'Oronzo non giustifica l'ingresso tardivo di un nuovo tema di prova.

5. Le censure sono, in ogni caso, infondate nel merito.

5.1. Quanto alla garanzia, l'assunto dell'appellante muove anzitutto da una premessa non dimostrata e, in parte, contraddetta dalla stessa sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha dato atto che, con il provvedimento n. 2444 del 4 novembre 2015, la Regione dispose contestualmente la revoca del contributo e l'escussione della cauzione per € 60.907,51.

Non è quindi corretto affermare, in termini assoluti, che l'amministrazione non abbia mai attivato la garanzia.

In ogni caso, è dirimente l'osservazione per cui il danno erariale del quale si discute nel presente giudizio è sorto con l'inutile esborso del finanziamento e con la frustrazione del programma pubblico destinato alla stabile occupazione femminile. La fideiussione costituisce uno strumento accessorio di recupero del credito, non un fatto impeditivo della responsabilità dell'autore della condotta dolosa.

L'escussione del garante, o il recupero altrimenti conseguito dall'amministrazione, può essere considerato solo in sede esecutiva al fine di evitare una duplicazione del ristoro del pregiudizio erariale.

Neppure la disciplina sopravvenuta dell'art. 1-bis della legge n. 20 del 1994 conduce a una diversa conclusione. Essa impone di considerare l'eventuale concorso dell'amministrazione nella produzione del danno.

Nel caso in esame, l'asserita mancata o incompleta escussione della garanzia si colloca dopo l'erogazione e dopo la consumazione del fatto dannoso; può incidere sulle modalità di recupero, ma in ogni caso non si sostanzia in un fattore che concorre causale alla produzione dell'indebita erogazione originaria.

L'eventuale responsabilità di funzionari che abbiano omesso iniziative di recupero, ove ne ricorrano i presupposti, costituirebbe una fattispecie autonoma e successiva. Essa non elide il nesso causale tra la condotta fraudolenta del percettore e il depauperamento dell'ente, e non esonera quindi l'autore diretto dell'illecito dalla conseguente responsabilità amministrativo-erariale.

5.2. Anche la dedotta centralità del Pomes non esclude la responsabilità del D'Oronzo.

La qualifica di amministratore di fatto attribuita al Pomes è compatibile con la contemporanea responsabilità dell'amministratore di diritto.

Le due posizioni possono concorrere quando entrambi abbiano apportato un contributo causale alla gestione illecita.

L'accertamento della responsabilità del D'Oronzo non è fondato sulla mera titolarità formale della carica, ma sulle specifiche condotte a lui imputate quale legale rappresentante nella procedura di finanziamento.

La domanda di ammissione al beneficio fu presentata dalla Falanto Servizi legalmente rappresentata dal D'Oronzo; attraverso quella domanda furono assunti gli impegni di procedere alle assunzioni e di mantenere le unità lavorative per trentasei mesi.

La documentazione formalmente prodotta per comprovare l'esistenza e la continuità dei rapporti di lavoro faceva capo alla cooperativa da lui amministrata.

Il primo giudice ha espressamente accertato che il D'Oronzo presentò documentazione non veritiera e violò gli obblighi occupazionali posti a fondamento dell'erogazione.

Le movimentazioni bancarie compiute dal Pomes dopo l'accredito e i trasferimenti immobiliari del 2014, quand'anche dimostrati, riguarderebbero la destinazione successiva delle risorse o la gestione del patrimonio sociale.

Non smentiscono la partecipazione del legale rappresentante alla fase genetica dell'indebita percezione, né spiegano come il D'Oronzo potesse essere del tutto ignaro di dieci assunzioni formalmente effettuate dalla società da lui amministrata e della documentazione periodica trasmessa alla Regione.

La tesi della totale inconsapevolezza resta, quindi, una mera affermazione difensiva, priva di riscontro e incompatibile con gli atti

che, per la funzione rivestita, furono posti in essere dall'odierno
appellante nell'interesse della cooperativa.

La presenza di un amministratore di fatto non trasforma
l'amministratore di diritto in un soggetto estraneo, soprattutto quando
la sua attività è stata necessaria per presentare la domanda e ottenere
il finanziamento.

6. È infondata anche la censura relativa all'elemento soggettivo.

Il vigente art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 richiede, per il
dolo, la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Tale requisito risulta soddisfatto.

La rappresentazione di rapporti di lavoro fittizi come reali, la
produzione di documentazione destinata a comprovare assunzioni
non effettive e il conseguimento, su tali basi, della prima tranche del
contributo rivelano la consapevole volontà di ottenere un esborso
pubblico non spettante e di frustrare lo scopo occupazionale cui le
risorse erano vincolate.

Non si tratta di un errore interpretativo del bando, di una irregolarità
formale o di un inadempimento sopravvenuto.

La divergenza investe il presupposto essenziale del beneficio:

- l'effettiva creazione;
- e il mantenimento dei posti di lavoro.

Le dichiarazioni delle lavoratrici, la cessazione anticipata e non
sostituita dei rapporti e l'assenza di un'attività imprenditoriale
corrispondente al progetto descrivono un disegno incompatibile con
la buona fede allegata dall'appellante.

L'accertato dolo esclude l'applicazione della limitazione quantitativa di cui all'art. 1, co 1-octies, della legge n. 20/1994 (fattispecie colpose).

7. In conclusione, entrambi i motivi sono inammissibili perché introducono questioni e fatti non dedotti nel primo grado.

Le medesime censure, anche a voler essere esaminate per completezza, non scalfiscono l'accertamento compiuto dal primo giudice e si appalesano infondate.

L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza n. 11/2023.

8. Le spese di giustizia del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, come in motivazione

RIGETTA

l'appello **G 60711** di D'Oronzo Cosimo e per l'effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia n. 11/2023.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giustizia del presente grado di giudizio, liquidate in € 192,00 (centonovantadue/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Fratini

Tammaro Maiello

